



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 170

del 30/12/2021

Classificazione: 04-02 2016/1

---

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024 FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:

"Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9 comma 5 del vigente Statuto provinciale che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare gli artt. 40, 46, 47, 50 comma 2 e 51 relativi alle funzioni oggetto della presente Convenzione;

RICHIAMATI, in particolare:

le disposizioni della L.R..13/2015, Capi III, IV, V come recentemente modificate dalla L.R.. 23/2019;

il capo IV – Completamento del percorso di riordino territoriale – della L.R. 23/2019 ed in particolare:

*l'art. 7 - "Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette" - che recita "1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del Sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete natura 2000). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato";*

*l'art. 8 - "Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015" - che recita "1. Al termine dell'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente periodo: "La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria";*

l'art.9 - "Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994" - che recita "1. All'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente comma: "6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione il comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)."

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui al comma 6-sexies dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016)";

l'art.10 - "Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica" - che recita "1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l'anno 2019, la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale. 2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 assestato."

VISTA inoltre la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019", che all'art. 26 "Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015" dispone sulle modalità con cui la Regione Emilia –Romagna eroga un finanziamento annuale al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della L.R.13/2015;

DATO ATTO che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni delegate dalla LR.. 13/2015, nel periodo 2016/2021 sono stati regolati:

dalla Convenzione approvata con Delibera della Giunta provinciale n.233 del 22/12/2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province le funzioni di cui all'art. 50, comma 2, L.R. 13/2015, in materia di istruzione e formazione professionale;

dalla Convenzione approvata con Atto del Presidente n.50 del 05/12/2016, avente iniziale scadenza al 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con Atto del Presidente n.185 del 28/12/2018;

dalla Convenzione approvata con Atto del Presidente n.181 del 31/12/2019 per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021;

DATO ATTO inoltre che con provvedimenti dirigenziali regionali è stata disposta l'assegnazione temporanea di personale regionale in distacco presso i suddetti Enti per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate agli stessi ai sensi della L.R.. 13/2015, come previsto dalle citate convenzioni, con oneri a carico della Regione Emilia-Romagna;

RICHIAMATO l'Accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali della Funzione Pubblica del 15/11/2018 relativo al "Rinnovo per il triennio delle convenzioni sottoscritte con ARPAE, Agenzia regionale per il Lavoro, Province, Città metropolitana ed altri enti territoriali per l'esercizio di funzioni regionali conferite dalla Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13", che ha previsto il superamento entro il 31/12/2021 del regime dei distacchi di personale regionale presso enti destinatari di funzioni ai sensi della L.R. n. 13/2015;

RILEVATO CHE, in coerenza al suddetto Accordo, al termine della validità della convenzione attualmente in vigore le posizioni in distacco del personale regionale assegnato alla Città Metropolitana di Bologna ed alla Province per l'esercizio delle funzioni conferite e attività delegate ai sensi della L.R. n. 13/2015 cesseranno in data 31.12.2021;

EVIDENZIATO CHE, al fine di regolare in modo ordinato la conclusione dei distacchi garantendo contestualmente alle province e alla Città metropolitana di Bologna di completare il piano di potenziamento dei propri organici per svolgere le funzioni trasferite, in data 22 novembre 2021 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione Regionale, l'ANCI-ER, l'UPI-ER e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria sottoscrittrici del CCNL 2016- 2018 comparto Funzioni locali ad oggetto "Rinnovo per il triennio 2022/2024 della Convenzione tra la Città metropolitana e le Province per l'esercizio di funzioni regionali trasferite dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e conclusione delle attività delegate in materia di organismi intermedi", con cui le parti

HANNO PRESO ATTO CHE:

tutte le convenzioni per la gestione delle funzioni regionali conferite con la L.R. n. 13/2015 ad ARPAE, Agenzia Regionale per il Lavoro, Province, Città Metropolitana e altri enti scadono il 31/12/2021 e devono essere rinnovate per il successivo triennio;

la Regione conferma di garantire il finanziamento per l'esercizio autonomo delle funzioni trasferite agli enti territoriali fino a diverse disposizioni legislative in materia di riordino;

HANNO CONVENUTO SULLA NECESSITÀ DI GARANTIRE:

alle Province e alla Città metropolitana un supporto in termini organizzativi affinché venga realizzato, nel corso dell'esercizio 2022, un ordinato passaggio di consegne tra l'organico uscente e l'organico assunto dagli enti subentrante a seguito del completamento dei processi assunzionali necessario a svolgere in piena autonomia organizzativa le funzioni trasferite;

alla Regione di subentrare completamente entro l'esercizio 2022 nella gestione delle istruttorie in corso e compreso il trasferimento del patrimonio documentale conservato presso le sedi provinciali e la Città metropolitana in materia di Organismo Intermedio;

HANNO CONVENUTO DI PREVEDERE NELL'ESERCIZIO 2022, AL FINE DI GARANTIRE UN ORDINATO PASSAGGIO DI CONSEGNE, IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DEI FABBISOGNI PROVINCIALI PER LA GESTIONE AUTONOMA DELLE FUNZIONI TRASFERITE E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA REGIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO IN MATERIA DI ORGANISMO INTERMEDIO, QUANTO SEGUE:

IN MATERIA DI FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA LR 13/2015 (DIRITTO ALLO STUDIO, COMMERCIO, SPORTELLI UNICI E TURISMO), tramite l'istituto dell'avvalimento organizzativo:

La Città Metropolitana e le Province provvederanno ad assumere il relativo personale nell'ambito della propria autonomia secondo le proprie esigenze organizzative, compatibilmente con i vincoli assunzionali e di sostenibilità finanziaria cui sono soggetti Province e Città Metropolitana a legislazione vigente nel tempo e fatto salvo il fabbisogno di personale destinato alle funzioni fondamentali. Tutto ciò al fine di gestire in autonomia le funzioni trasferite e, nel solo esercizio 2022, la Città Metropolitana e le Province potranno avvalersi di servizi forniti tramite organici regionali precedentemente distaccati.

La Regione garantirà ad ogni provincia un supporto organizzativo dimensionato avendo a riferimento un organico pari alla differenza tra l'organico distaccato nel 2018 e l'organico assunto da ogni singola provincia per l'esercizio delle funzioni trasferite.

IN MATERIA DI ORGANISMO INTERMEDIO, tramite l'istituto dell'avvalimento organizzativo:

La Regione potrà avvalersi dell'organico provinciale per l'esercizio delle funzioni organizzative e direzionali sul territorio;

La Regione provvederà ad integrare gli organici regionali mancanti rispetto all'organico 2018 in funzione della organizzazione delle proprie attività.

Le province e la Città metropolitana garantiscono per il solo esercizio 2022 il pieno accesso ai fascicoli istruttori in materia di organismo intermedio e facilitano i dipendenti regionali nella presa in carico delle istruttorie e il trasferimento dei fascicoli istruttori dagli archivi provinciali a quelli regionali;

Rilevata pertanto l'esigenza, a sei anni dalla sottoscrizione delle convenzioni richiamate e alla luce delle modifiche legislative intervenute, disciplinare in un'unica convenzione:

- le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni – di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40, della L.R. n. 13/2015;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51, della L.R. n. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione;
- le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche, ad esclusione del personale coinvolto nell'avvalimento organizzativo a supporto delle funzioni trasferite alle province;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
- le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'art. 50, comma 2, della L.R. n. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 2021-2027;
- la regolazione dei rapporti tra la Regione, la Città Metropolitana e le province per la gestione delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015, al fine di consentire a detti enti di completare i propri piani dei fabbisogni di personale per l'esercizio autonomo delle stesse;
- le modalità operative con cui dare attuazione all'accordo sindacale sottoscritto dall'Amministrazione Regione, ANCI, UPI e OO.SS. in data 22/11/2021, in merito alla transizione 2022 per permettere alle province di esercitare le funzioni trasferite in attesa di completare i propri piani dei fabbisogni e alla Regione la completa presa in carico delle istruttorie in corso in materia di Organismo Intermedio;

RILEVATO che la Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere a ciascuna Provincia di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015, può cedere quote finanziarie della propria dotazione organica, a fronte di richiesta scritta di ciascuno degli enti sottoscrittori, in modo equivalente al costo tabellare di primo inquadramento del personale distaccato al 31/12/2018 e che, conseguentemente, la Provincia di Ravenna potrà aumentare il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base delle posizioni distaccate, secondo la tabella sotto riportata:

<b>SERVIZIO ISTRUZIONE</b>			
<b>CAT. DIPENDENTI</b>	<b>C1</b>	<b>D3</b>	<b>TOTALE</b>
	1	1	2

VISTO lo schema di convenzione allegato A) , parte integrante e sostanziale al presente Atto;

RITENUTO di approvare lo schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimettendone la definitiva sottoscrizione al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;

RITENUTO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla sottoscrizione della Convenzione allegata entro il 31/12/2021;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

### **DISPONE**

DI APPROVARE lo schema di **Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni**, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DI STABILIRE che la convenzione abbia efficacia giuridica dalla data del 01/01/2022 fino alla data del 31/12/2024;

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, dando atto che al momento della sottoscrizione stessa il Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri sottoscrittori;

DI RINVIARE a successivo atto del Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti l'accertamento della somma dovuta alla Provincia da parte della Regione Emilia Romagna a seguito di quanto disposto dalla convenzione allegata;

DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

### **DICHIARA**

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter procedere al più presto alla sottoscrizione della convenzione allegata entro il 31/12/2021;

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.


---

---

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_